COMUNE DI FIESSE
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE I.U.C.

Approvato con Deliberazione Consiliare
n.28 del 26.08.2014

modificato con deliberazione consiliare
n. 39 del 26.09.2014

modificato con deliberazione consiliare
n. 14 del 08/07.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario (F.to Rag. Bodini Sara)

Il Sindaco (F.to Rag. Chiara Pillitteri)

Il Segretario Comunale (F.to Dott. Lograno Francesco)

INDICE

PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA
Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria

PARTE TERZA
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI
(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

SOMMARIO

PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1. Oggetto del Regolamento, Finalità ed Ambito di Applicazione
Articolo 2. Soggetto Attivo
Articolo 3. Funzionario Responsabile
Articolo 4. Accertamento
Articolo 5. Riscossione Coattiva
Articolo 6. Sanzioni Ed Interessi
Articolo 7. Contenzioso
Articolo 8. Decorrenza ed Efficacia del Regolamento

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 1. Ambito di applicazione
Articolo 2. Presupposto impositivo
Articolo 3. Soggetti passivi
Articolo 4. Soggetto attivo
Articolo 5. Definizione di fabbricati ed aree
Articolo 6. Fabbricati rurali strumentali destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda agricola
Articolo 7. Abitazioni rurali (non strumentali)
Articolo 8. Fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari
Articolo 9. Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella previdenza agricola
Articolo 10. Aree fabbricabili divenute in edificabili
Articolo 11. Base imponibile
Art. 11 bis –Riduzioni d'imposta per gli immobili locati a canone concordato

Articolo 12. Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
Articolo 13. Determinazione dell'aliquota di base
Articolo 14. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e agevolazioni
Articolo 15. Immobili di proprietà degli IACP
Art. 15 bis Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea diretta di primo grado

Articolo 16. Abitazioni ad uso promiscuo e con impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia
Articolo 17. esenzioni d'imposta
Articolo 18. Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili
Articolo 19. Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili ed Immobili di interesse storico-artistico
Articolo 20. Dichiarazione
Articolo 21. Versamenti

Articolo 22. Ravvedimento Operoso
Articolo 23. Funzionario responsabile
Articolo 24. Somme di modesto ammontare
Articolo 25. Attività di controllo
Articolo 26. Accertamenti
Articolo 27. Sanzioni ed interessi e calcolo del ravvedimento operoso
Art. 27 bis graduazione delle sanzioni
Articolo 28. Accertamento con adesione
Articolo 29. Riscossione coattiva
Articolo 30. Rimborsi
Articolo 31. Compensazione
Articolo 32. Norme di rinvio
Articolo 33. Efficacia
Articolo 34. Contenzioso

PARTE TERZA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 2. Istituzione della TASI
Articolo 3. Presupposto impositivo della TASI
Articolo 4. Base imponibile della TASI
Articolo 5. Aliquote della TASI
Articolo 6. Soggetto attivo del tributo
Articolo 7. Soggetto passivo del tributo
Art. 7 bis Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea diretta di primo grado
Art. 7 ter Assimilazioni all'abitazione principale
Articolo 8. Decorrenza della TASI
Articolo 9. Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 10. Esenzioni
Articolo 11. Riduzioni

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 12. Dichiarazione
Articolo 13. Riscossione della TASI
Articolo 14. Modalità di versamento
Articolo 15. Funzionario responsabile
Articolo 16. Accertamento
Articolo 17. Attività di controllo e rimborsi
Articolo 18. Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

Articolo 18 bis Contenzioso
Articolo 18 ter Sanzioni, interessi e calcolo del ravvedimento operoso
Articolo 18 quater Graduazione delle sanzioni

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Normativa di rinvio
Articolo 20. Efficacia del Regolamento

PARTE QUARTA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Regolamento
Articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 3. Rifiuti assimilati agli urbani
Articolo 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Articolo 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
Articolo 7. Soggetti passivi
Articolo 8. Locali ed aree non soggetti al tributo
Articolo 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
Articolo 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Articolo 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12. Costo di gestione
Articolo 13. Determinazione della tariffa
Articolo 14. Articolazione della tariffa
Articolo 15. Periodi di applicazione del tributo
Articolo 16. Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 17. Occupanti le utenze domestiche
Articolo 18. Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 19. Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 20. Scuole statali
Articolo 21. Tributo giornaliero
Articolo 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche
Articolo 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V– DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Articolo 25. Obbligo di dichiarazione
Articolo 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Articolo 27. Poteri del Comune
Articolo 28. Accertamento
Articolo 29. Sanzioni, interessi e calcolo del ravvedimento operoso
Articolo 29 bis Graduazione delle sanzioni
Articolo 30. Riscossione
Articolo 31. Ravvedimento contenzioso
Articolo 32. Rimborsi
Articolo 33. Somme di modesto ammontare
Articolo 34. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35. Entrata in vigore e abrogazioni
Articolo 36. Clausola di adeguamento
Articolo 37. Disposizioni transitorie

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche
all. B : sostanze assimilate ai rifiuti urbani

PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1
Oggetto del Regolamento, Finalità ed Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,disciplina l'applicazione nel Comune di Fiesse dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 eseguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC, Imposta Unica Comunale, si compone dell'imposta municipale propria(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola neltributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I, del presente regolamento, vengono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima.
5. Nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono, invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC (IMU,TASI e TARI).
6. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668,
   dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013.

Articolo 2
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Fiesse relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche sedipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3
Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri perl'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4
Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
   Entro gli stessi termini devono essere contestate e applicatele sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
   Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
   Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 5
Riscossione Coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se nonversate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso diaccertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6
Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato.
2. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a un ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento, del tributo non versato, con un minimo di 100 euro.
6. In caso d'infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 1, dell'articolo 4, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni, di cui ai commi da 5 a 6, del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
10. Sulle somme dovute per il tributo non versato, alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente ,
    aumentato di due punti percentuali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato dal contribuente.

Articolo 7
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure, di cui al
    precedente comma, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate,secondo quanto previsto dallo specifico regolamento generale delle entrate.

Articolo 8
Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. I dati acquisiti, al fine dell'applicazione della IUC, disciplinata dal presente regolamento, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art.1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, nel Comune di Fiesse, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n° 23, dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n°124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 e dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Fiesse, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 2
Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.l. n°201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011, è il possesso di qualunque bene immobile, ovvero la titolarità del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi , siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinato. Sono escluse dall'imposizione l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, tranne che per le categorie A/1 A/8 e A/9, (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di €200,00). Presupposto impositivo è anche il possesso di terreni incolti e dei c.d. orticelli. Rimangono comunque valide le definizioni di "fabbricato, area fabbricabile, non fabbricabile e terreno agricolo", di cui all'articolo 2 del D.lgs n° 504/92.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge n° 174/2013, a decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tale fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
   - il proprietario di immobili: fabbricati, terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
   - nel caso di aree demaniali è il concessionario.
   - per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n° 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta oppure di rendita proposta derivante da infedele dichiarazione il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 4
Soggetto attivo

1. Soggetto competente ad accertare e riscuotere l'imposta municipale propria sugli immobili la cui superficie insista sul territorio del comunale di Fiesse è il Comune di Fiesse medesimo, dalla data del 1' gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5
Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n' 20 1, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n'214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto impositivo, di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, si rinvia anche all'art. 2, del D.Lgs. n° 504/92 e s.m.i.. Sono così definiti:
    - **fabbricato (art. 2 lettera a):**l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
    - ***area fabbricabile(art. 2 lettera b)***: *si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.* L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (articolo 36 comma 2 del D.l. n' 223/2006).

Le limitazioni al valore dell'immobile sono prese espressamente in considerazione dal legislatore, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, non per esentare l'immobile dall'imposta, ma per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, certamente condizionata dal minor valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici che ne limitano l'edificabilità" (sentenza Corte di Cassazione n° 19750 del 4 Ottobre 2004) e, in particolare, "le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio" (sentenza Corte di Cassazione n' 25676 del 24 Ottobre 2008).

Per la determinazione del valore dell'area vanno dedotti, nel rispetto delle citate disposizioni legislative:

- le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte

all’uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;
- le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- gli spazi pubblici esistenti.

3. Ai fini dell’imposta municipale propria sono infine considerate Aree Fabbricabili anche le aree demaniali e, in genere, le aree pubbliche costituenti oggetto di Concessione del Diritto di Superficie a favore di soggetti privati, i quali sono gravati dell’imposta in qualità di Concessionari.
4. **Le aree fabbricabili possedute dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n'99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, sono considerate, ai fini dell’ applicazione dell’IMU, come terreni agricoli, ~~con la riduzione dell’imponibile per scaglioni di cui art. 11 comma 4 del presente regolamento. L’agevolazione spetta unicamente~~ se vengono rispettate le condizioni ed i requisiti di cui all’art. 9 del presente regolamento.
5. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto impositivo, di cui all’art. 2, comma 1 del presente regolamento, si rinvia anche all’art. 2, del D.Lgs. n° 504/92 e s.m.i. Sono così definiti:
   - ***terreno agricolo (art. 2 lettera c):*** si intende il terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura ossia alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del codice civile, vale a dire coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
   - ***fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola:*** si intendono i fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.l. 30 dicembre 1993, n' 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n' 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell' attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
     - alla protezione delle piante
     - alla conservazione dei prodotti agricoli;
     - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
     - all'allevamento e al ricovero degli animali;
     - all'agriturismo;
     - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
     - alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
     - ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
     - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228;
     - all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

     Dal 1 Gennaio 2014 i fabbricati rurali strumentali scontano l’esenzione IMU.

Art. 6
Fabbricati rurali strumentali
destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda agricola

1. I fabbricati rurali destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, **sono considerate strumentali e dal 01/01/2014 scontano l’esenzione IMU.**

Art. 7
Abitazioni rurali (non strumentali)

1. L'abitazione rurale utilizzata dal proprietario in cui egli abbia la residenza anagrafica e la dimora abitale sconta l'esenzione prevista per l'abitazione principale.
2. Le altre abitazioni rurali, diverse dall'abitazione principale e non strumentali, scontano l'Imu con la aliquota base anche se sfitte, non utilizzate o affittate a terzi.

Art. 8
Fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari

1. I fabbricati in corso di costruzione sono assoggettati all'imposta in base al valore imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro definitivo accatastamento e l'attribuzione in atti del classamento catastale.
2. I fabbricati che risultano censiti in catasto come "unità collabenti" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area di sedime, determinato anche con riferimento al volume delle unità collabenti sovrastanti (volumi storici).
3. I fabbricati censiti in catasto come "lastrici solari" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile corrispondente alla residua potenzialità edificatoria del lotto di sedime della sottostante costruzione e, nel caso non siano suscettibili di trasformazioni edilizie, in base al 5% del valore che competerebbe all'area di estensione pari a quella del lastrico solare stesso.

Art. 9
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella previdenza agricola

1. La figura del "**coltivatore diretto",** è inquadrata nel codice civile nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083, con un richiamo all'art. 1647 al soggetto che coltiva il fondo "col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia". La Circolare Ministero Finanze n° 3/2012 riassume i requisiti del coltivatore diretto nei seguenti:
   a. il soggetto si deve dedicare, direttamente ed abitualmente, alla coltivazione del fondo;
   b. il lavoro deve essere svolto dal soggetto o dalla sua famiglia;
   c. tale forza lavorativa non deve essere inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
2. **L'imprenditore agricolo professionale (IAP**) è definito dall'art. 1 del D.Lgs. n° 99 del 2004, il quale individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (25% se opera nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento CE n' 1257/1999) e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro determinato per l'anno precedente (25 % se opera nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento CE n° 1257/1999). L'art. 1 al comma 3 del D.Lgs. n' 99/2004 prevede che la qualifica IAP possa essere riconosciuta anche a società di persone, cooperative e società di capitali qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   - lo statuto deve prevedere nell'oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
   - per le società di persone: almeno un socio deve essere IAP ed iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura;
   - per le società in accomandita: come sopra ma con riferimento ai soli soci accomandatari;
   - società di capitali: come sopra ma con riferimento ad almeno un amministratore (non quindi ai soci);
   - per le cooperative: come sopra ma con riferimento ad almeno un amministratore che sia anche socio.

- deve prestare la propria attività su terreno agricolo dove persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

Art. 10
Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile, di cui all'art. 23 del presente regolamento, dispone il rimborso dell'imposta pagata solamente per le aree divenute in edificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia atto un'utilizzazione edificatoria, neppure abusiva dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data in cui l'area è divenuta in edificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 11
Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs, n°504/92, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n' 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n' 214.
2. **Per i fabbricati iscritti in catasto urbano**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1' gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n°662, i moltiplicatori stabiliti da commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.l. n°201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n' 214:
   - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
   - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
   - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
   - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
   - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
   - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. **Per i terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, un moltiplicatore pari a 135.
4. ~~**Per i terreni agricoli, posseduti da coltivatori diretti o IAP o da imprenditori agricoli**~~

professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti il moltiplicatore **è pari a 75**. Questi ultimi sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni, previste dal comma 8-bis dell'articolo 13 D.L. n°201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n°214/2011 così come novellato dalla Legge n°44/2012:

- del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a €15.500,00;
- del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a €25.500,00;
- del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a €32.000,00. Tale agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta eventualmente riservata allo Stato.

5. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni di cui al precedente comma 4, dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.
   L'agevolazione di cui al comma 4 del presente regolamento è considerata "oggettiva", per cui è sufficiente che un comproprietario abbia i suddetti requisiti e conduca il terreno perchè la tassazione avvenga come terreno agricolo anche per tutti gli altri comproprietari, anche se non agricoltori.
6. Le agevolazioni di cui al comma 4, non sono applicabili qualora il terreno venga concesso in affitto. Tale regola non opera nel caso che tali soggetti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa che hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno, che viene dagli stessi direttamente coltivato in qualità di soci (circolare Ministero delle Finanze n° 3/2012).
7. **Per i terreni incolti, (**esclusi i terreni agricoli lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole**),** il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, con il moltiplicatore 135.
8. **Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita**" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani;
9. **Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n° 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14- ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n° 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, nei confronti dei soggetti obbligati.
10. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto** ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è calcolata nel seguente

modo: il valore è determinato all'inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva dalla data di acquisizione dall'importo, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo 3, all'articolo 7 del D.L. n° 333/1992 convertito con modificazioni dalla Legge n° 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'art. 5 del Decreto Legislativo n°504/1992.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n' 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

11. **Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto**, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
12. **Per le aree fabbricabili** *"il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"* In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n' 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato o comunque utilizzato.

Art. 11 bis
Riduzioni d'imposta per gli immobili locati a canone concordato

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

. Art. 12
Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili.

1 . La base imponibile dell'area fabbricabile, è determinata come indicato nel precedente articolo 11, al comma 12, del presente regolamento.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico comunica al proprietario del terreno, l'attribuzione della natura di area edificabile a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente ex art. 31 comma 20 del D.lgs n' 289/2002.
4. Il Responsabile del Servizio Tecnico trasmette copia della comunicazione di cui al precedente comma 3 all'ufficio Tributi dell'Ente.
5. Qualora l'imposta sull'area edificabile sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato dalla Giunta, o se maggiore a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo., in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006 e secondo l'interpretazione autentica riportata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 all'art. 11 - *quaterdecies*, comma 16.
7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

8. Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs n' 504/1992.
9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del D.lgs n' 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 13
Determinazione dell’aliquota e dell’imposta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011,convertito in Legge 214/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento dellaseconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 14
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e agevolazioni

1. *Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.* Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. L’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal 2014, è dovuta unicamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le quali è prevista una detrazione pari a € 200,00, annue. Tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista una aliquota ridotta nella misura deliberata dal Consiglio comunale ed entro i limiti previsti dall’art. 13 comma 6 del D.l n°201/2011 convertito in Legge n°214/2011, con le modifiche introdotte dal D.l. n°1/2012 convertito nella Legge n° 27/2012 e s.m.i.
4. Vengono considerate come pertinenze all’abitazione principale, gli immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **solo nella misura massima di un'unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Le agevolazioni operano a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

Art. 15
Immobili di proprietà degli IACP

1 . Agli immobili posseduti dagli IACP se hanno le caratteristiche di immobili sociali di cui al Dm 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n°146 del 24/06/2008, sono esenti da Imu.

3. In mancanza delle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo, usufruiscono solamente della detrazione di 200 euro come abitazione principale, ma continua ad applicarsi l'aliquota base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. n° 201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 e s.mi e come stabilita nell'art. 13 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 15 bis
Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado

1. Le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) scontano il 50% della base imponibile per il calcolo dell'imposta. Il beneficio spetta a condizione che:
   - il contratto di comodato sia registrato;
   - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Ai fini del calcolo dell'imposta, si applica l'aliquota stabilita per la tipologia "altri immobili"
3. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
4. Il soggetto passivo è il comodante , che attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
5. Il beneficio è cumulabile con la detrazione del 50% prevista dall'Art. 19 per i fabbricati storici.

Art. 16
Abitazioni ad uso promiscuo e con impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia

1. Nel caso di fabbricato accatastato come abitazione, nel quale il proprietario risiede e svolge la propria attività professionale, l'intero immobile va considerato come abitazione principale, poiché la norma non richiede l'esclusività della destinazione d'uso come dimora del nucleo familiare ed è quindi compatibile con l'uso promiscuo, con la conseguente applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, nei commi 2 e 3.

2 Nel caso in cui un fabbricato accatastato come abitazione sia dotato di "piccoli" impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia e tendenzialmente realizzati per la copertura del fabbisogno energetico dell'utenza(di potenza nominale non superiore a 3 kw), questi rientrano nella categoria catastale dell'abitazione.

3. Nel caso in cui un fabbricato accatastato come abitazione sia dotato di impianti che di fattocostituiscono delle centrali elettriche, questi acquisiscono un'autonoma rilevanza in quanto destinati alla vendita di energia. In tal caso gli impianti devono essere accatastati nella categoria D/1 come "opifici" (agenzia del Territorio risoluzione 3/T del 6 novembre 2008, Cassazione 4028/2012).

Art. 17
Esenzioni d'imposta

1 . Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.lgs n°23/201 1, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale risultano le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),i) del decreto legislativo n° 504 del 1992, per le seguenti tipologie di immobili :
    - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601, e successive modificazioni;
    - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n° 810;
    - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
    - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,, ricerca scientifica, nonchè le attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Ai sensi dell'articolo 91-bis del D.l. n°1 del 2012, convertito dalla Legge n°27/2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del D.l. 3 ottobre 2006, n° 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n° 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.
    - gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
    - le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 14 del presente regolamento(ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 giugno 2008;
    - le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (anche se non adibite ad abitazione principale dell'assegnatario);
    - gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n° 201 del 2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 1 comma 13 della Legge n° 208/2015 dispone dal 01/01/2016 **l'esenzione dall'IMU** di cui all'art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 504/92, per i **terreni agricoli:**

- che ricadono in zone montane o collinari sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9. Si chiarisce che nella suddetta circolare, ove accanto al nome non vi sia indicata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale; mentre ove vi sia l'annotazione "PD", che significa "parzialmente delimitato", l'esenzione opera per una sola parte del territorio comunale.

-posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione, (quindi anche nei cosiddetti Comuni di pianura). (Per i terreni posseduti ma non condotti **da coltivatori diretti e IAP** limitatamente ai Comuni non ricompresi nella suddetta circolare del 14 giugno 1993 n. 9, l'IMU è ancora dovuta, applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.)

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
4. La perdita dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per usufruire dell'esenzione, dovrà essere dichiarata entro il termine stabilito dalla presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 18
Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
   Per l'ottenimento del beneficio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare all'ufficio tributi apposita domanda con allegata la perizia tecnica che dimostri lo stato di inagibilità/inabitabilità dell'immobile .L'eventuale concessione dell'agevolazione di cui al comma 1, parte dalla data di presentazione della documentazione probatoria sulla stato di inagibilità-inabitabilità dell'immobile.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, l'inagibilità/inabitabilità deve essere per causa sopravvenuta, derivante da un degrado fisico dell'immobile (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. rappresentato dalle seguenti situazioni:
   - lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone;
   - lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
   - edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
   - mancata disponibilità di servizi igienici.
3. I soggetti passivi d'imposta di cui ai commi precedenti, dovranno presentare inoltre apposita dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU,

al cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i.

4. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è obbligo comunque del soggetto passivo di imposta di provvedere alla denuncia catastale per l'attribuzione al proprio immobile del classamento di "unità collabente".
5. Ove entro due anni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i dichiarate/accertate inagibili ai fini dell'imposta municipale propria, le stesse dovranno essere considerate collabenti. L'eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa presentazione della prescritta variazione catastale non costituirà in nessun caso parametro valido per la determinazione dell'imponibile dell'imposta municipale propria, che verrà sottoposto a stima dal Servizio Tecnico sulla base del valore di mercato delle medesime unità immobiliari.
6. La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte comporterà la applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come modificato dal D.L.n' 201/2011, convertito nella Legge n' 214/2011 e s.mi..

Art. 19
Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili ed Immobili di interesse storico-artistico

1. L'imponibile è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n' 42.
2. I benefici di cui all'art 19 comma 1 e dell' art. 20 comma 1 non sono cumulabili. In caso di concomitanza del requisito di fabbricato inagibile e di interesse storico, la riduzione di imposta resta del 50%.

Art. 20
Dichiarazione

1. La dichiarazione è disciplinata dal comma 12-*ter* dell'articolo 13 del Decreto Legge n° 201 del 2011, ove è stabilito che i soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero dal giorno in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; si dovrà utilizzare il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n' 23.
2. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta non oltre il termine di presentazione. In caso di morte del contribuente, la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
6. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta

dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 2,del presente articolo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

8. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 *bis* del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n' 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI), o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente è obbligato a darne comunicazione, utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 21
Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.
2. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al precedente comma 1 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n'446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n' 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**.** Gli enti non commerciali devono versare l'Imu esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°241(tramite modello F24).
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 6,00 annui. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta;

Art 22
Ravvedimento Operoso

1. Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471/97 e dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alle disposizioni procedurali di cui alla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
2. Il contribuente o il trasgressore può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3. Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta comunale propria entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi di Legge.
4. Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento a sanatoria dovrà essere comunicato al Servizio Tributi, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la

fotocopia della quietanza di pagamento.

5. Al Contribuente che, pur avendo versato in ritardo l'imposta, non ha effettuato il versamento comprensivo delle sanzioni ridotte e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione delle intere sanzioni e degli interessi previsti.
6. Il Contribuente che intenda sanare la violazione dovrà versare la relativa sanzione amministrativa, ridotta.
7. La riconduzione a fedeltà della dichiarazione relativa all'imposta municipale propria mediante la fruizione del ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia "limitatamente al terzo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa; per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n° 184/E del 13 luglio 1998).

La dichiarazione, eventualmente rettificativa, va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione.

8. Al Contribuente che non abbia comunque versato, ricorrendo al ravvedimento operoso, l'intero importo della sanzione ridotta dovuta, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di addebito a saldo dell'intera sanzione prevista.
9. Per il calcolo delle sanzioni da applicare si rimanda all'Art. 27 del presente regolamento.

Art. 23
Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 24
Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 6 euro per anno d'imposta.

Art. 25
Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 26
Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile di cui all'articolo 24 del presente regolamento e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 27
Sanzioni ed interessi e calcolo del ravvedimento operoso

~~1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.~~
~~2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.~~
~~3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.~~
~~4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n° 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.~~
~~5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.~~
~~6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n° 471.~~
~~7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997.~~

~~8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n° 472 del 1997.~~
~~9. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli~~

~~interessi moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.~~

1. Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l'omesso, parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta per le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue:
   -sanzione dell'1% giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza;

   -sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo al 90esimo giorno di ritardo;
   -sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo;
2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti:
   - sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza.
   - sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 30 giorni dalla scadenza.
3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti:
   - versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo;
   - versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo tardivamente versato;
   - versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo tardivamente versato;
   - versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato.
   -per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le seguenti:
      -entro 30 giorni sanzione del 5%;
      -dal 31esimo al 90esimo del 10%
      -dal 91esimo dal 100% al 200%
4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un provvedimento definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i ravvedimenti non ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016.
5. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 27 *bis*
graduazione delle sanzioni

1. Conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. Il Funzionario potrà tenere conto delle indicazioni e del supporto della società preposta all'adeguamento banca dati tributi e imposta comunale e dei relativi accertamenti per contrastare l'evasione fiscale.

Art. 28
Accertamento con adesione

1. Ricorrendo le condizioni di Legge e quelle stabilite dalle norme regolamentari, il contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento in relazione all'imposta municipale propria, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso stesso e anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione indicando i motivi di doglianza e trasmettendo la documentazione fondamento delle proprie osservazioni.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta municipale propria, sulla base delle motivazioni esposte dal contribuente, esaminata la documentazione allegata all'istanza, si pronuncerà sulla ammissione a definizione concordata dell'accertamento, sospendendo, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, i termini di impugnazione dell'atto di addebito, nonché quelli fissati per il pagamento delle somme poste a carico del contribuente.
3. Ove il Funzionario Responsabile non ravvisi a base degli addebiti posti a carico del contribuente elementi di natura discrezionale, e dunque soggetti a valutazione concordabile, ovvero allorché l'istanza di concordato in adesione presentata dal contribuente risulti priva di dettagliata motivazione o supportata da documentazione non pertinente, l'Ufficio provvederà a notificare all'istante motivata comunicazione di diniego, dalla cui ricezione riprenderanno a decorrere i sopra detti termini di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui il Funzionario Responsabile, prima di notificare formale avviso di accertamento, proceda, in presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a inviare al contribuente invito al contraddittorio a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n° 218/1997, come modificato dall'art. 27 del D.l. n°185/2008, l'interessato potrà prestare adesione ai contenuti di tale invito mediante apposita comunicazione all'Ufficio, completa di copia della ricevuta di versamento delle somme dovute, da perfezionarsi entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Art. 29
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n° 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 30
Rimborsi

1 . Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura prevista per legge.
3. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore ad € 12,00 per singolo anno di imposta.
4. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 31
Compensazione

1. All’imposta municipale propria è applicabile l’istituto della compensazione, con quanto dovuto dal contribuente a titolo della medesima imposta. Per tale, fine il contribuente avente diritto presenta una richiesta indirizzata al Funzionario Responsabile.

Art. 32
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l’applicazione dell’imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 33
Efficacia

1. Le presenti disposizioni esplicano i propri effetti dal 1° gennaio 2014

Art. 34
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità definite con la società incaricata del servizio di aggiornamento banca dati e accertamento evasione fiscale la possibilità per il contribuente dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposito atto secondo criteri di imparzialità e ragioni di carattere sociale ed ecomomiche.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ai ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

PARTE TERZA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Fiesse, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ~~ivi compresa l'abitazione principale,~~ di aree scoperte e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria. Sono soggette le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9

2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. ~~Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.~~
3 Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. <u>Dall'anno 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2.5 per mille.</u>

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Dal 2016 il locatario dell'immobile ad uso abitativo in cui ha dimora abituale e residenza con il suo nucleo famigliare non è soggetto al pagamento della Tasi di cui al precedente comma 4. La predetta agevolazione non si applica nel caso di abitazione classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9.

Articolo 7 *bis*
Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea diretta di primo grado

1. Le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) scontano il 50% della base imponibile per il calcolo dell'imposta. **L'obbligazione tributaria spetta al comodante**. Il beneficio dell'abbattimento al 50% della base imponibile spetta a condizione che:
   - il contratto di comodato sia registrato;
   - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
4. Ai fini del calcolo dell'imposta, si applica l'aliquota stabilita per la tipologia "altri immobili"

Art. 7 *ter*
Assimilazioni all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2.Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
   - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
   - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
   - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
   - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
   - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

   Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11 – Riduzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
   a) abitazioni con unico occupante;
   b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;

2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

3 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato

acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 – Riscossione della TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoversamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore e per quella dovuta dall'occupante.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
3. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre. E' consentino il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

   ~~Per il sono anno 2014 il versamneto è effettuato in n. 2 rate con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di ottobre e dicembre~~
4. ln mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 6,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo[1].

Art. 14 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
   - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
   - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;

- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 16 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

Art. 18 bis
Contenzioso

5. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
6. Sono altresì applicati, secondo le modalità definite con la società incaricata del servizio di aggiornamento banca dati e accertamento evasione fiscale la possibilità per il contribuente dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
7. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposito atto secondo criteri di imparzialità e ragioni di carattere sociale ed ecomomiche.
8. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ai ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 18 ter
Sanzioni, Interessi e calcolo del ravvedimento operoso

1. Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l'omesso, parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta

per le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue:
-sanzione dell'1% giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza;
-sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo al 90esimo giorno di ritardo;
-sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo;

2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti:
- sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30
giorni dalla scadenza.
- sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 30 giorni dalla scadenza.
3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti:
- versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo;
- versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo tardivamente
versato

- versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo tardivamente versato;
- versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è
stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato.
-per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le
seguenti:
-entro 30 giorni sanzione del 5%;
-dal 31esimo al 90esimo del 10%
-dal 91esimo dal 100% al 200%

4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un provvedimento definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i ravvedimenti non ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016.
5. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 quater
graduazione delle sanzioni

1. Conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

PARTE QUARTA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n°147/2013, a carico dell'utilizzatore destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente atto attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell' art 1 della citata Legge n°147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Fiesse, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, per quanto compatibile, nonchè dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
   b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
   f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b*), ed *e*) del presente comma.
   g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
   h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione (compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, ecc.) come previsto nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili.
2. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi "piccole" o "medio grandi" le utenze non domestiche come determinate nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
   b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici

collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. **Il tributo tari è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste**, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo tari

1. Presupposto per l'applicazione del tributo tari è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art.1.comma641,L147/2013).
2. Si intendono per:
   a) ***locali,*** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
   b) ***aree scoperte***, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
   c) ***utenze domestiche***, le superfici adibite di civile abitazione;
   d) ***utenze non domestiche,*** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
   a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
   b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
   a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
   b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
   c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
   d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
   e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
   f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente**.**

A tal fine saranno applicate alle singole utenze le riduzioni di superficie in essere che già tengono conto della produzione dei rifiuti speciali. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche dipendente, dalla presenza di persone fisiche, o per la

particolarità dell'attività esercitata, la superficie stessa e' calcolata forfettariamente in una percentuale di sconto pari al 30% sulla parte variabile .

Per il calcolo della superficie verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente con la possibilità che il Comune stesso possa in ogni momento procedere balla verifica delle superfici assoggettabili al tributo.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, di cui al punto precedente, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 di gennaio di ogni anno la convenzione per lo smaltimento degli stessi e/o relativo formulario.

Per il 2014 la documentazione sopra citata va presentata entro il 15/11/2014.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10 Bis Riduzioni tari per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che avviano il ~~recupero~~ riciclo degli stessi direttamente o tramite soggetti autorizzati

~~1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.~~

Per "riciclo o riciclaggio" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il

recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

2. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti:
carta – codice CER 200101
vetro – codice CER 150107
plastica- polistirolo codice CER 150102
ferro – codice CER 200140
legno – codice CER 200138
pneumatici – codice CER 160103
tessuti – codice CER 200110

3. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa, quando gli stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti privati almeno il 10% dei rifiuti assimilati prodotti.

4. La verifica sul raggiungimento della soglia del 10%, ai fini dell'ottenimento del beneficio della citata riduzione, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al ~~recupero~~ riciclo rispetto alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell'utenza non domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell'utenza indicato dal DPR158/1999* superficie assoggettata a tributo) secondo la seguente formula:

Versoglia=Qavv/(Kd*
Sp)*100 Dove:

Versoglia =è il risultato della verifica sul raggiungimento della soglia del 10% dei rifiuti avviati al ~~recupero~~ riciclo rispetto alla capacità potenziale massima dei di rifiuti riferita alla categoria dell'utenza non domestica che da diritto alla riduzione del 25% della quota variabile dell'imposta TARI

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo o
recupero **Kd** = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999

Sp = superficie produttiva di rifiuti assimilati

5. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti.
- copie delle fatture con l'inidicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi e il periodo di riferimento);

- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvale di ditte specializzate);
- copia del MUD

Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.

6. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo e riconosciuta mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
7. Per l'anno 2014 è previsto il versamento della Tari a "tariffa piena" entro i termini previsti per la scadenza delle relative rate di pagamento, l'ente poi provvederà, entro il 2015, al rimborso integrale dell'eccedenza pagata dal contribuente sulla base della riduzione riconosciuta a consuntivo.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo tari è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo tari è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
   a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
   b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art 1,comma650,L147/2013).
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Nella determinazione delle tariffe TARI, il Consiglio Comunale può riferirsi a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. 16/2014 convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68

che apporta modifiche al comma 652 della Legge 147/2013 con l'aggiunta del seguente periodo "*Nelle more della revisione del regolamento, di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015,2016 e 2017 (c. 27 della legge di stabilità 2016) l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b , 4° e 4b del citato regolamento, di cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1*".

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo

altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente . Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e

conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo tari (art 1 comma 655,L.147/2013).

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione

rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
   a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
   c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe .

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro 60 giorni** dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, **utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.**
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso

d) la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali ;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso :

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 28. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale

Art. 29. Sanzioni, interessi e calcolo del ravvedimento operoso

1. ~~In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.~~
2. ~~In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.~~
3. ~~In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.~~
4. ~~In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.~~
5. ~~Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.~~
6. ~~Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.~~

1. Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l'omesso, parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta per le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue:
   -sanzione dell'1% giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza;
   -sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo al 90esimo giorno di ritardo;
   -sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo;
2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti:
   - sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza.
   - sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 30 giorni dalla scadenza.
3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti:
   - versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo;
   - versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo tardivamente versato;
   - versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo tardivamente versato;
   - versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato.

-per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le seguenti:
-entro 30 giorni sanzione del 5%;
-dal 31esimo al 90esimo del 10%
-dal 91esimo dal 100% al 200%

4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un provvedimento definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i ravvedimenti non ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016.
5. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori
nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 29 bis
Graduazione delle sanzioni

1. Conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Art. 30. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni **inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.**
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti, di norma, il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio e ottobre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione. Le scadenze con relativo numero delle rate per l'anno 2014 verranno stabilite con apposita delibera di giunta comunale.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**.**
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

~~Art. 31. Interessi~~

~~1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel vigente tasso legale.~~

~~2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.~~

Art. 31. Contenzioso

9. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
10. Sono altresì applicati, secondo le modalità definite con la società incaricata del servizio di aggiornamento banca dati e accertamento evasione fiscale la possibilità per il contribuente dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
11. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposito atto secondo criteri di imparzialità e ragioni di carattere sociale ed ecomomiche.
12. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ai ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 32. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 6 euro per anno d'imposta.

Art. 34. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, **entra in vigore il 1° gennaio 2014.**
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 36. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37. Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della

determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

ALLEGATO B

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di
- roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la
- manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n°14 del 08/07/2016.

Pubblicato all'albo pretorio informatico unitamente alla deliberazione di approvazione il 27.07.2016 per 15 giorni consecutivi;

Entrato in vigore il **01/01/2016** ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma, 16 della L. 23 dicembre 2000, n°388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n°488, e dall'art. 169 della L. 27 dicembre 2006, n°296.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE